

---

## Durata della verifica: le recenti indicazioni della Guardia di Finanza

---

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 25 Gennaio 2018

la norma parla di permanenza e non di durata: si discute se la sospensione della verifica, per qualsiasi motivo, fa venire meno la permanenza effettiva dei militari e/o dei civili operanti presso la sede del contribuente e pertanto se ciò prolunga i termini di durata

Con la **sentenza n. 30560 del 27 dicembre 2017**, la [Corte di Cassazione](#) ha confermato che “*in tema di verifiche tributarie, il quinto comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel fissare agli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (Cass. n. 23595/2011; conf. n. 11878/2017)*”.

Resta fermo che la massima giurisprudenza è saldamente orientata nel senso che “*in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass. n. 2055/2017; conf. n. 8584/2015; n. 16323/2014)*”.

### Breve nota

La recente circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza (vero e proprio manuale sui controlli) ha confermato l'interpretazione sistematica dell'art. 12, c. 5, della L. n. 212/2000, secondo cui il concetto di **permanenza** non coincide con la durata complessiva della verifica; “*quest'ultima,*

*infatti, comprende, oltre alle attività di controllo normalmente svolte presso la sede o i locali del contribuente, una serie di ulteriori adempimenti che possono essere effettuati anche in altri ambiti, quali, ad esempio, i riscontri di coerenza esterna, le elaborazioni di dati documentali e fattuali che possono essere svolte non necessariamente presso i locali del contribuente, l'acquisizione di informazioni da terzi, la predisposizione di richieste ad altri reparti ovvero al Comando Generale per attività di riscontro da parte di collaterali Organi esteri, ecc.”.*

L'attuale dettato normativo (art. 12, c, 5, della citata L. n. 212/2000, frutto delle modifiche apportate dall'art. 7, c. 2, lett. c, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), prevede che la *“la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio... Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.*

La norma, invece, nella sua versione originaria prevedeva che *“La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio...”.*

Il dettato normativo, nella vigenza dell'originaria versione, è stato e continua ad essere oggetto di un vivace dibattito, che ha visto, sostanzialmente, due fronti opposti:

- da una parte coloro che ritengono che la disposizione abbia voluto riferirsi al limite massimo della durata della verifica;
- dall'altra parte la tesi dell'Amministrazione finanziaria, formalizzata nella circolare della Guardia di Finanza n. 250400 del 17.8.2000 e nella circolare n. 64/E del 27.6.2001

dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni va calcolato sulla base degli **effettivi giorni di permanenza** dei verificatori (civili o militari) presso l'azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti (per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti...), procedendo alla sospensione della verifica in tutti quei casi in cui si devono effettuare eventuali controlli di coerenza esterna (controlli incrociati), o comunque altre attività.

Sin da subito abbiamo aderito all'interpretazione assunta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, in quanto coerente, a nostro avviso, con il dettato legislativo (che oggi ha, di fatto, trovato conferma nelle modifiche legislative introdotte): la norma parla di **permanenza** e non di durata e pertanto la sospensione della verifica, per qualsiasi motivo, fa venire meno la **permanenza effettiva** dei militari e/o dei civili operanti presso la sede del contribuente.

E a queste conclusioni era giunto pure il Secit (delibera n. 42/2002) secondo cui *“se da un punto di vista funzionale e, direi, anche etico è sacrosanto che si cerchi di abbreviare al massimo lo stato di disagio e di crisi ch*

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento